

Sent. N. 3283/10
Cec. N. 9585
Rep. N. 3813
ORIGINALE

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Quarta Sezione Civile del Tribunale di Bari, in persona dei signori magistrati:

- dott. Franco Lucafò, Presidente;
- dott. Enrico Scoditti, Giudice rel.;
- dott. Michele Monteleone, Giudice;

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13134 dell'anno 2008

TRA

[redacted] e [redacted] elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio degli avv. ti Luciano Rinaldi e Marco Marinuzzi che li rappresenta e difende

- ATTORE -

CONTRO

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Carlo Capone che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Umberto Morera

- CONVENUTO -

Esaurita la discussione, la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite illustrate all'udienza del 18/10/2010.

- FATTO E DIRITTO -

Parte attrice ha proposto domanda di risarcimento del danno nella

misura di €112.661,44 (pari alla detrazione dalla somma investita - €149.388,76 - dell'importo di €14.430,00 per cedole di interessi incassate e €22.297,32 per riparto somme derivanti dalla procedura fallimentare di Fin. Part. s.p.a.) deducendo la violazione da parte dell'intermediario convenuto della normativa di correttezza e delle regole previste dal t.u.f., sotto il profilo dell'inadeguatezza dell'operazione e della mancata informazione (anche per la mancanza di offering circular). E' stato esposto in particolare che nel gennaio 2002 gli attori, entrambi pensionati, avevano sottoscritto l'acquisto di prodotto finanziario denominato Cerruti Finance 2004 6,5%, sollecitati a ciò dal vicedirettore della filiale bancario che aveva presentato il prodotto come sicuro e vantaggioso, e che successivamente era intervenuto il default della Cerruti Finance ed il fallimento di Fin. Part. s.p.a., garante del prestito obbligazionario in questione.

La banca convenuta ha opposto: la sottoscrizione delle schede per l'individuazione del cliente con le indicazioni del possesso di una sufficiente esperienza finanziaria, media propensione al rischio, obiettivi di investimento corrispondenti a redditività e rivalutabilità con rischio andamento corsi; l'acquisto di titoli Enel nel 2000 (la controparte ha precisato per gli importi di €2.156,43 ed € 88,16); la sottoscrizione di dichiarazione in ordine all'informazione ricevuta; la negoziazione del titolo sul mercato secondario che non richiedeva il prospetto informativo come per i casi di sollecitazione del pubblico risparmio. In sede istruttoria sono state assunte prove testimoniali, peraltro di risultati divergenti.

Deve premettersi che a seguito del fallimento di Fin. Part. s.p.a. risulta riscossa in sede di primo riparto la somma di €22.297,32,, pari al 13,52%, e successivamente, come risulta dal documento prodotto dagli stessi attori, è stato eseguito un secondo riparto pari al 7,7%, in base al quale risulta riscossa la ulteriore somma di €11.394,71. Va evidenziato che la domanda proposta è solo di carattere risarcitorio. L'indagine sull'inadempienza denunciata è pertanto direttamente strumentale alla valutazione della ricorrenza di una causalità in riferimento al danno allegato. Onere della parte che agisce in sede risarcitoria è però non solo quello di provare l'incidenza eziologica del comportamento della controparte, ma anche l'esistenza del danno. Nel caso di specie, a fronte di una procedura fallimentare ancora in corso, e rispetto alla quale sono già intervenuti due riparti parziali, deve affermarsi che il danno è solo potenziale o possibile, non essendosi verificata la condizione (incapienza della procedura fallimentare) per ritenere attuale il danno (la valutazione in ordine al grado di eventuale incapienza condiziona anche la quantificazione del danno). Non risulta provato, inoltre, che già il quadro dell'attivo fallimentare, unitamente alle caratteristiche del ceto creditorio (privilegiati e numero dei chirografari), consente di escludere il soddisfacimento totale del credito, a parte ogni considerazione in ordine alla necessità di quantificare il credito che dovrebbe rimanere insoddisfatto, e con cui dovrebbe coincidere il danno. Peraltro il carattere futuro del danno non consente di procedere neanche ad una valutazione equitativa (Cass. 1/6/1993 n. 6109). Né risulta proposta una domanda di condanna generica

Il risarcimento del danno, che avrebbe comportato un esame in ordine alla potenziale idoneità lesiva del fatto, ovvero una domanda risolutoria del contratto, che avrebbe imposto l'accertamento dell'inadempimento denunciato alla normativa di correttezza ed alle regole del t.u.f. ai fini della risoluzione. L'indagine sull'inadempienza è quindi assorbita dal mancato riscontro del danno.

L'orientamento qui espresso ha il conforto dell'indirizzo consolidato della Corte d'appello di Bari che, in più pronunce (20/11/2009, 15/4/2010, 11/6/2010), ha concluso nel senso che, finché non sia certo che l'investitore non possa recuperare, in tutto o in parte, il proprio capitale dall'emittente, il danno difetta.

Il carattere recente dell'orientamento assunto dalla locale Corte d'appello costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti di Banca

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dispone la compensazione delle spese processuali.


Così deciso in Bari il 25/10/2010.

L'estensore

dr. Enrico Scoditti



TRIBUNALE DI BARI
Depositata nella cancelleria
Ogg. 23 NOV 2010



Il Presidente
Dot. Franco Lucafò

